

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: le FAQ del Ministero

di Alessandro Bonuzzi

Nei giorni scorsi il **Dipartimento per l'Editoria** ha pubblicato una serie di **FAQ** volte a fornire chiarimenti sulle **modalità applicative** del cosiddetto **bonus pubblicità**, introdotto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) e regolato dal **D.P.C.M. n. 90/2018**.

La **finestra** per l'invio del **modello** per le spese relative al 2017 e al 2018 si è aperta lo scorso 22 settembre e si chiuderà il prossimo 22 ottobre. In particolare, per l'invio della **"comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"** relativa al **2018** e della **"dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"** per il **2017** è disponibile una **apposita funzionalità** nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali **Entratel** e **Fisconline**, **SPID** o **CNS**. La procedura è accessibile nella sezione dell'**area autenticata**: **"Servizi per"** alla voce **"comunicare"**.

Tra le precisazioni più rilevanti contenute nelle risposte del Ministero vi è senz'altro quella riguardante la possibilità o meno di accedere all'agevolazione per i soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al **primo anno di attività** e per coloro che **non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente**.

Si ricorda, infatti, che l'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore **superi almeno dell'1%** gli **analoghi investimenti** effettuati sugli **stessi mezzi di informazione** nell'**anno precedente** (cd. investimento incrementale). Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso **"canale informativo"**, cioè sulle **radio** e **televisioni locali analogiche o digitali**, da una parte, oppure sulla **stampa cartacea** ed **online**, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Ebbene, a parere del Dipartimento per l'Editoria **non è possibile** accedere al credito l'imposta se gli **investimenti** pubblicitari dell'**anno precedente** a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a **zero**. Ciò in conseguenza a quanto prescritto dal **Consiglio di Stato** nel parere reso sul Regolamento di cui al **D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018**, che ha disciplinato la misura.

Sicché sono **esclusi** dalla concessione del credito di imposta:

- sia i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio **non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili**;
- sia coloro i quali abbiano **iniziato l'attività** nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

A nulla rilevano, quindi, i **precedenti orientamenti** di prassi forniti con riferimento ad altre misure agevolative (*bonus* investimenti e *bonus* ricerca e sviluppo) basate anch'esse sulla **logica incrementale** (si veda al riguardo il [contributo](#) dello scorso 4 settembre, con il quale la questione è stata **approfondita**).

Peraltro, la “limitazione” trova applicazione in relazione al **singolo canale di informazione, stampa oppure radio-tv**. In altri termini, ai fini dell'incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su **entrambi i canali di informazione** rispetto all'anno precedente, a condizione però che **su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero**. È comunque possibile accedere al *bonus* anche per investimenti effettuati su un **solo mezzo di informazione**.

Pertanto, nella seguente ipotesi:

| Canale di spesa | 2017 | 2018 |
|-----------------|-------|-------|
| Radio-tv | € 100 | € 150 |
| Stampa | € 0 | € 40 |

il *bonus* fiscale è ammissibile unicamente per le **spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive**, ed il **valore incrementale** su cui calcolare il credito di imposta è pari ad **€ 50**.

Invece, in quest'altro caso:

| Canale di spesa | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|
| Radio-tv | € 30 | € 0 |
| Stampa | € 0 | € 50 |

non è possibile accedere all'agevolazione, poiché:

- da una parte, l'investimento effettuato sulla **stampa non è ammissibile**, in quanto nell'anno precedente l'investimento è stato pari a zero,
- dall'altra, **non** risulta alcun **incremento** delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)